




COMUNE DI MASSA MARTANA
PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento comunale



per l'istallazione di impianti fotovoltaici

progettazione Arch. MIRO VIRILI		ALTERAMBIENTE PAESAGGIO E BENI CULTURALI ✉ Via Pinturicchio 5 - 05100 Temi – email: mivirili@tm.it ☎ 0744 424510 – 335 5415865			
OGGETTO		Articolato del regolamento			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. FABIO STRINATI		APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 15/07/2010			ELABORATO N.
COMUNE DI MASSA MARTANA					1
IREDAZIONE	REVISIONE	CONTROLLATO	FORMATO	SCALA	
Data	Data agg.:		A4	-	
26/06/2010	15/07/2010				



COMUNE DI MASSA MARTANA
PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento comunale per l'istallazione di impianti fotovoltaici

Sommario

art. 1	Finalità ed oggetto	5
art. 2	Definizioni, distanze minime e classificazioni	6
art. 3	Disposizioni generali	6
art. 4	Zone precluse per l'istallazione degli impianti	6
art. 5	Tutela dell'immagine complessiva del territorio	7
art. 6	Criteri progettuali di carattere generale.....	7
art. 7	Criteri progettuali per impianti in aree agricole	8
art. 8	Carte di intervisibilità	8
art. 9	Documentazione a corredo dell'istanza	9
art. 10	Diritti tecnici di segreteria	9
art. 11	Ultimazione lavori e agibilità	9
art. 12	Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.....	9
art. 13	Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione paesaggistica e ambientale	10
art. 14	Sottoscrizione della convenzione	10
art. 15	Destinazione del contributo e definizione delle opere di compensazione	11
art. 16	Sanzioni	11
art. 17	Disposizioni finali	11
art. 18	Norme transitorie.....	12



COMUNE DI MASSA MARTANA
PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento comunale per l'istallazione di impianti fotovoltaici

art. 1 Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare l'insediamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da soddisfare la necessità di incentivare e spronare la realizzazione di nuovi impianti ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura senza alterare l'ecosistema territoriale ed il paesaggio.

2. Il presente regolamento detta in particolare la disciplina, nell'intero territorio comunale, della realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, da realizzarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, nonché il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto della fondamentale tradizione agroalimentare e del paesaggio rurale in applicazione della normativa vigente in materia e degli obiettivi generali e di sistema del PRG parte strutturale del comune di Massa Martana approvato con D.C.C. n. 54 /2006 e in particolare di:

a) definire i criteri e le procedure per attuare le eventuali misure di mitigazione paesaggistica degli impianti, delle misure compensative, delle modalità per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e del concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione paesaggistica e ambientale;

b) dare criteri e direttive per la realizzazione e il mantenimento delle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale, per gli obblighi del proponente in ordine allo smaltimento a seguito della dismissione e per l'impegno dell'Amministrazione comunale sulle modalità di utilizzo del concorso alle misure di compensazione e alla valorizzazione.

c) attuare il PRG parte strutturale che ha assunto tra i suoi obiettivi strategici le modalità dello sviluppo sostenibile e compatibile dove le tematiche di salvaguardia tutela del sistema ambientale e del patrimonio storico-culturale, si accompagnano a quelle dello sviluppo economico - sociale e della valorizzazione turistica come strategia base per la costruzione del PRG Parte strutturale;

d) mantenere l'equilibrio degli ecosistemi e il mantenimento di un alto valore della capacità portante di ogni ecosistema evitando il degrado del paesaggio e la sua trasformazione in un paesaggio instabile a bassa trasformabilità, non più riequilibrabile dando per ogni unità paesaggio definite dal PTCP della provincia di Perugia precise disposizioni di conservazione e tutela in applicazione degli obiettivi di cui all'art. 12 delle NTA il PRG parte strutturale.

3. In applicazione degli obiettivi di PRG parte strutturale cui ai commi precedenti e del comma 7 dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 il presente regolamento si pone come obiettivo di:

a) Salvaguardare e valorizzare i paesaggi rurali storici tradizionali di elevato interesse culturale presenti nel territorio comunale, i beni culturali vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 42/2004, le aree ed elementi archeologici di notevole interesse (antica Flaminia), così come il patrimonio culturale e il paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

b) Mantenere quelle parti di territorio particolarmente vocate all'agricoltura ed alle attività a questa connesse con uno spazio rurale di particolare pregio costituente esso stesso elemento peculiare che caratterizza la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare delle comunità insediate;

c) Salvaguardare e conservare quelle parti del sistema ambientale che presentano un elevato grado di biodiversità con presenza caratterizzata da ecosistemi anche di importanza comunitaria (S.I.C.) con reti ecologiche strutturali e minori in delicato equilibrio a causa della pressione antropica.

art. 2 Definizioni, distanze minime e classificazioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
 - b) opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, inverter, cabine, strade di servizio, recinzioni, ecc.
2. Per la definizione di "singolo impianto" ai fini dell'applicabilità delle procedure vale quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 per l'accesso alle tariffe incentivanti: "(...) *gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici*" e pertanto munito di codice di Connessione autonomo fornito dal Gestore.
3. Ai fini di evitare effetti cumulativi sul paesaggio ogni singolo impianto deve essere collocato ad una distanza in metri pari alla potenza dell'impianto maggiore (es. 900 Kw = 900 m) in ogni caso non deve essere inferiore a 500 metri.
4. Ferma restando la distanza minima di 500 metri la distanza di cui al comma precedente può essere ridotta se l'impianto è localizzato in uno degli ambiti di cui all'art. 1 comma 1.1 dell'Allegato 1 alla d.g.r. n. 968 del 9 luglio 2010.
5. Ai fini del presente regolamento gli impianti fotovoltaici sono classificati, in base alla potenza, nelle seguenti categorie:
 - a) Impianti piccoli: fino a 20 kWp;
 - b) Impianti medio taglio destinati all'autoconsumo: Da 20 kWp e 100 kWp;
 - c) Impianti maggiori oltre 100 kWp;

art. 3 Campo d'applicazione e disposizioni generali

1. La disciplina del presente regolamento si applica per gli impianti fotovoltaici non integrati (con moduli al suolo) ubicati nello spazio rurale, finalizzati alla mera produzione di energia superiore ai 20 kW, sottoposti dalla normativa vigente a titolo abilitativo da parte del comune per impianti di potenza superiore o ricadenti in aree sottoposte a vincolo, si seguirà la procedura dell'autorizzazione unica prevista dalle norme vigenti.
2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli impianti soggetti alle procedure di cui all'autorizzazione unica (di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003); in questo caso le presenti disposizioni integrano le normative nazionali, regionali e provinciali.
3. Per tutti gli impianti di cui al comma 1, oltre la disciplina degli articoli successivi, si applicano gli "indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica" di cui all'Allegato 1 della d.g.r. n. 968 del 9 luglio 2010.
4. Gli impianti a energia solare fotovoltaica, con le limitazioni e i criteri di cui al presente regolamento, sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale fatta eccezione per le zone precluse di cui al successivo art. 4.

art. 4 Zone precluse per l'installazione degli impianti

1. Ai sensi della d.g.r. n. 968 del 9 luglio 2010 è preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici, nei centri storici (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), nonché sulle coperture e strutture dei seguenti immobili:
 - a) edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) indicati all'art. 29 della l.r. 24 marzo 2000, n. 27 e s.m.i.;
 - b) edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005;
 - c) edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., e nei con visuali a essi collegati;
2. Nello spazio rurale ai fini della tutela delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale del territorio comunale è inoltre preclusa l'installazione di impianti di cui all'art. 2 comma 5 lettera c) nei seguenti ambiti:
 - a) aree di particolare interesse agricolo di cui all'art. 20 della l.r. n. 27/2000, così come delimitate dal PRG parte strutturale nella tav. B2 sistema insediativo e spazio rurale;
 - b) zone sottoposte a vincolo paesaggistico diretto ai sensi dell'art.136 del d.lgs. n. 42/2004 e nelle zone sottoposte a vincolo archeologico di cui all'art. 142 comma 1 lettera m) dello stesso decreto;
 - c) aree boscate (all'art. 142 comma 1 lettera g) del d.lgs. n. 42/2004) e nelle fasce di transizione delle aree boscate di cui all'art. 62 comma 8 delle NTA del PRG parte strutturale; in quest'ultimo caso

qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio può concedere deroghe ai sensi del comma 9 dello stesso articolo riducendo la fascia fino a 30 metri.

d) aree per produzioni agricole di qualità (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT), nel caso in cui sia comprovata la presenza sui lotti interessati di una coltivazione di pregio certificata ovvero sia in previsione l'estensione di tali coltivazioni di pregio;

e) aree della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE (art. 13 della l.r. n. 27/2000 e s.m.i.) e aree interessate da singolarità geologiche di cui all'art. 16 della l.r. 27/2000;

f) nell'intera Unità di paesaggio n. 1 della montagna così come delimitata nel PRG parte strutturale tav. B1 del sistema ambientale e paesaggistico;

g) in posizioni visivamente dominanti e lungo i crinali percepibili dalla viabilità di interesse regionale, provinciale, comunale anche rurale, lungo le strade identificate come panoramiche, o all'interno di zone ricadenti nei Coni visuali, punti Panoramici e Crinali indicati nella tavola B1 (Sistema paesaggistico ambientale) disciplinati dall'articolo 39 delle NTA del vigente PRG parte strutturale.

3. Al di fuori delle aree precluse sopra elencate, al fine di minimizzare i rischi per il paesaggio associati alla realizzazione di impianti in aree agricole, i progetti di nuova installazione dovranno rispettare i criteri di localizzazione e progettazione cui alla d.g.r. n. 968 del 9 luglio 2010.

art. 5 Tutela dell'immagine complessiva del territorio

1. In applicazione degli obiettivi e indirizzi generali di cui all'art. 12 delle NTA del PRG parte strutturale nella progettazione e nell'installazione degli impianti di cui al precedente all'art. 2 si devono garantire l'equilibrio degli ecosistemi e il mantenimento di un alto valore della capacità portante di ogni ecosistema evitando il degrado del paesaggio e la sua trasformazione in un paesaggio instabile a bassa trasformabilità, non più riequilibrabile, pertanto deve essere in ogni caso garantita la conservazione dell'ambiente naturale e dell'immagine paesaggistica complessiva. A tal fine, sin dalla fase di progettazione definitiva degli impianti, devono essere previste forme di mitigazione degli impatti visivi delle sia strutture dell'impianto fotovoltaico (pannelli e manufatti di sostegno) che delle opere complementari e/o accessorie.

2. Nella localizzazione degli impianti oltre ai criteri indicati nell'allegato 1 della d.g.r. n. 968 del 9 luglio 2010, si deve tener conto della presenza dei beni culturali e degli insediamenti di interesse storico-paesaggistico, indicati nella tavola B2 del PRG parte strutturale come macrozona 1, ovvero degli ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di centri minori, complessi unitari e aggregati rurali, nonché da aree e insediamenti a essi strettamente correlati;

3. Nelle aree agricole, i progetti per la realizzazione di impianti di cui all'art. 2 comma 5 lettera c) devono adottare idonei criteri progettuali, finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo libero, alla interferenza con i caratteri visuali e alla compromissione degli assetti fondiari consolidati. In particolare, sempre ai fini di minimizzare gli impatti paesaggistici, in relazione alla morfologia del suolo e alla percezione visiva possibile da zone di pregio paesaggistico e ambientale chiaramente definite e vincolate da norme statali ed europee, gli impianti e i manufatti accessori dovranno sempre prevedere idonee misure di mitigazione con barriere "verdi" anche rivegetate, per attenuare la visibilità degli stessi.

4. Al fine di minimizzare i rischi di natura sia paesaggistica sia territoriale, l'installazione degli impianti nelle zone sotto indicate è sottoposta ai criteri progettuali di cui ai successivi articoli.

art. 6 Criteri progettuali di carattere generale

1. In tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti:

a) deve essere privilegiato l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);

b) eventuali nuovi tratti di viabilità necessaria a raggiungere gli impianti devono tener conto della rete della viabilità storicamente esistente, con opportuni adeguamenti funzionali della stessa;

c) i nuovi tratti previsti devono adeguarsi al contesto di attraversamento adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei al fine di ricercare la direzione naturale più favorevole;

d) le infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto devono essere interrato e in ogni caso adiacenti ai tracciati viari esistenti, salvaguardando il naturale andamento planimetrico dei corpi idrici ed evitando le interferenze con i corsi d'acqua e gli ambienti umidi;

e) le formazioni arbustive lineari esistenti devono essere salvaguardate a garanzia della tutela della biodiversità, preservando comunque le formazioni arboree e arbustive autoctone;

f) l'intervento deve essere conformato in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari con la previsione di opere di manutenzione dei versanti e della rete scolante; in ogni caso non devono essere effettuati movimenti di terra che possano pregiudicare la stabilità del terreno;

g) non è consentito rimuovere o alterare irreversibilmente gli elementi e le infrastrutture rurali ancora presenti sui fondi quali aie, fontanili, lavatoi, pozzi, forni, edicole.

art. 7 Criteri progettuali per impianti in aree agricole

1. L'impatto più rilevante nell'installazione di un impianto del tipo di quelli in oggetto è costituito:
 - a) dal campo fotovoltaico con i pannelli e le strutture di sostegno;
 - b) dai manufatti (cabine, recinzione, ecc..), dalle reti energetiche e dagli spazi di servizio necessari per le opere accessorie, pertanto il progetto dovrà tenere in particolare conto degli assetti visuali.
2. In funzione degli assetti visuali devono essere valutati prioritariamente gli impatti cumulativi di più singoli impianti tra loro contermini come definiti dall'art. 2 commi 3 e 4. Devono pertanto essere prodotte delle simulazioni fotorealistiche, di tipo prospettico, sia dell'impianto in progetto, sia di altri impianti esistenti o in programma in aree contermini.
3. Gli impianti devono essere progettati considerando oltre al contesto paesaggistico anche la morfologia e gli elementi qualificanti del paesaggio locale interessato, quali corsi d'acqua, viali alberati, edifici storici o altre emergenze di rilievo.
4. Inoltre dovrà essere scelta una disposizione planimetrica che tenga conto della visibilità del manufatto e della morfologia del luogo, evitando di collocare più impianti in continuità visiva tra loro ed eseguire manufatti di elevata qualità architettonica correttamente inserita nel contesto paesaggistico.
5. Qualora i nuovi impianti siano localizzati in prossimità di aree tutelate o di valore paesaggistico, dovranno essere valutate le specifiche relazioni visuali attraverso le carte di intervisibilità di cui al successivo art. 8, dal sito di impianto verso le aree tutelate o di valore, e da queste verso il sito di impianto, con particolare attenzione alla presenza di eventuali punti panoramici.
6. Dovranno essere previste schermature vegetali necessarie a mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto, privilegiando soluzioni tecniche atte a permettere comunque l'uso agricolo dei suoli.
7. Al fine di salvaguardare gli assetti visuali consolidati, gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, devono adeguarsi ai seguenti criteri di inserimento paesaggistico:
 - a) ricercare localizzazioni preferenziali degli impianti presso siti già insediati, evitando localizzazioni in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente;
 - b) evitare localizzazioni degli impianti in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali e altre componenti naturali rilevanti dei fondi;
 - c) nella scelta dei siti di impianto privilegiare aree in cui non siano necessari eccessivi movimenti di terreno, garantendo comunque le condizioni per un completo ripristino dei luoghi al termine della vita utile dell'impianto;
 - d) evidenziare, all'interno dei progetti, chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi del paesaggio agrario, esplicitando impegni e criteri per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei fossi e dei torrenti;
 - e) valutare preventivamente la localizzazione degli impianti, sia in rapporto all'attuale articolazione della maglia fondiaria e insediativa, sia in un'ottica più ampia del contesto, con particolare attenzione ai caratteri visuali delle aree collinari e alla successione di componenti paesaggistiche naturali e antropiche.

art. 8 Carte di intervisibilità

1. La carta d'intervisibilità deve verificare l'impatto visivo dell'impianto di progetto sul paesaggio circostante attraverso una precisa analisi dei percorsi e delle visuali sulla base di specifiche fasce di visibilità concentriche rapportate alle dimensioni dell'impianto per esempio:
 - a) alta visibilità distanza 1,5 Km;
 - b) media visibilità 3,0 Km;
 - c) bassa visibilità 4,5 Km;
 - d) scarsa o nessuna visibilità 6 Km;
2. La carta dovrà essere redatta su un modello cartografico utilizzando la carta IGM in scala 1/25000 o la cartografia della CTR in scala 1/10000, da cui attraverso l'analisi idro-morfologica si identificheranno le aree che possono essere viste dal sito dell'impianto e viceversa, da uno o più punti di osservazione.
3. Attraverso l'analisi comparata tra i crinali che delimitano i bacini idrografici e le fasce di visibilità assunte si ricava il bacino di visibilità che racchiude i punti di osservazione che possono vedere il sito dell'impianto.
4. Individuazione sulla stessa carta dei beni culturali, paesaggistici e ambientali che interferiscono con il bacino di visibilità;
5. Individuati i punti di osservazione attraverso la carta d'intervisibilità, si approfondisce sul campo (sopralluogo in sito) l'effettiva visibilità da documentare con apposito rilievo fotografico: (Documentazione fotografica con inserimento paesaggistico).

art. 9 Documentazione a corredo dell'istanza

1. All'istanza di permesso di costruire deve essere allegata:
 - a) certificato di destinazione urbanistica con stralcio del PRG parte strutturale tav. B1, B2, B3 e B4;
 - b) certificato attestante la sussistenza e la qualità dei vincoli previsti dal d.lgs. n. 387 del 29/12/2003 art. 12;
 - c) titoli a prestare l'istanza (proprietà, contratti, atti, ecc...);
 - d) inquadramento territoriale dell'impianto su base IGM in scala 1/25000 e CTR in scala 1/10000;
 - e) planimetria catastale in scala 1/2000 con indicato le particelle oggetto dell'intervento e i terreni eventualmente asserviti;
 - f) elaborati grafici con stato attuale e progetto dell'impianto in scala adeguata con indicazione della dislocazione dei pannelli fotovoltaici, della viabilità di accesso e di servizio;
 - g) particolari costruttivi degli impianti e dei manufatti accessori (cabine, inverter, ecc..), individuazione delle reti e schemi elettrici;
 - h) relazione tecnica sull'impianto;
 - i) relazione sull'impatto paesaggistico che illustri il rispetto degli indirizzi della d.g.r. n. 420/2010 e s.m.i. e le opere di mitigazione adottate;
 - j) studio di fattibilità attraverso la redazione della carta di intervisibilità con i contenuti del precedente art. 8;
 - k) rilievo fotografico con inserimenti fotografici dai punti di maggiore visibilità;
 - l) atto d'obbligo di cui al successivo art. 13;
 - m) convenzione di cui al successivo art. 14;

art. 10 Diritti tecnici di segreteria

1. Data la complessità degli impianti e della procedura istruttoria che prevede l'attivazione di diversi "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti settori del comune il soggetto proponente, dovrà versare all'atto della richiesta, a titolo di "diritti tecnici di segreteria", i seguenti importi articolati per categorie:
 - a) Impianti fino a 20 kWp (destinati all'autoconsumo): Euro 51,65 (cinquantuno/65);
 - b) Impianti con potenza da 20 a 100 kWp (destinati all'autoconsumo): Euro 100,00 (cento/00);
 - c) Impianti con potenza oltre 100 kWp: Euro 516,00 (cinquecentosedici/00).

art. 11 Ultimazione lavori e agibilità

1. Ai sensi dell'art. 29 della l.r. n.1/2004, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, per gli impianti di cui all'art. 3 comma 1 sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il rilascio del certificato di agibilità o nei casi previsti a presentare una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate al progetto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 380/2001 e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto.
2. La richiesta di certificato di agibilità o la dichiarazione è presentata allo sportello unico entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

art. 12 Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto

1. Per tutti gli impianti a terra, di qualsiasi potenza nominale, il soggetto proponente anteriormente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa volta a garantire il ripristino dei luoghi nelle condizioni naturali precedenti alla installazione dell'impianto, il proprietario dei terreni dovrà produrre un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto relativo all'asservimento dei terreni interessati, necessari e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato dalla d.g.r. n. 420/2010;
2. L'atto, sottoscritto dal proprietario dei terreni da asservire (e, se diverso da questi, dal proponente e dallo stesso proprietario) dovrà espressamente prevedere:
 - a) L'individuazione catastale delle aree agricole (necessarie e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato d.g.r. n. 420/2010) all'interno delle quali viene costituito vincolo di asservimento a non realizzare ulteriori impianti fotovoltaici;
 - b) La durata massima del vincolo di asservimento (che deve essere equivalente alla durata in esercizio dell'impianto);
 - c) L'obbligo alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino del preesistente stato dei luoghi nei sessanta giorni successivi alla scadenza di esercizio dell'impianto;
 - d) l'individuazione catastale delle aree di cui alla precedente lettera a);

e) L'impegno dei componenti a trasferirne gli effetti, ai successivi aventi causa, anche a seguito di frazionamento o trasferimento di proprietà.

3. L'atto di cui al comma 1 può essere parte integrante della convenzione di cui al successivo art. 14. Nell'ambito della convenzione o dell'atto dovranno essere previste, a carico del proponente, anche intereventi mirati a:

a) effettuare, sulle aree dell'impianto, costanti e puntuali interventi di sistemazione e manutenzione delle opere di mitigazione;

b) garantire la funzionalità della rete dei fossi e dei canali provvedendo, ove del caso, a compiere azioni di ripulitura delle arginature;

c) garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari attraverso opere di manutenzione dai dilavamenti;

d) preservare e mantenere le essenze arboree autoctone, i viali alberati, la vegetazione ripariale, le siepi e le piante isolate eventualmente presenti nelle aree asservite.

e) effettuare ulteriori interventi di cui al successivo art. 13 al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto paesaggistico conseguente alla realizzazione del nuovo impianto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Operatore proponente (a compensazione e riequilibrio ambientale conseguente il pregiudizio subito dal paesaggio).

art. 13 Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione paesaggistica e ambientale

1. Per quanto riguarda gli impianti con potenza oltre 100 kWp, in considerazione dell'impatto paesaggistico e ambientale degli impianti, il soggetto proponente oltre all'asservimento del terreno previsto dalla d.g.r. n. 420/2010, dovrà concorrere alla valorizzazione delle aree territoriali interessate, attraverso una delle seguenti opzioni:

a) la realizzazione di un intervento di compensazione ambientale e/o riequilibrio paesaggistico nell'ambito del territorio comunale nell'ambito delle opere definite al successivo art. 15;

b) la compartecipazione economica con altri soggetti proponenti allo stesso titolo coobbligati, alla realizzazione di un'opera o di un intervento di cui alla precedente lettera a);

c) un contributo *una tantum*, proporzionato alla potenza dell'impianto o al costo di realizzazione dell'opera o dell'intervento, da versare all'atto della stipula della convenzione in favore del Comune il quale si impegna a utilizzare le somme sulla base delle opere di cui al successivo art. 15.

che l'Amministrazione comunale, valutato il primario interesse pubblico in relazione alla dimensione dell'impianto e degli effetti prodotti dallo stesso sul territorio, richiederà a titolo di compensazione ambientale, di ristoro e riequilibrio territoriale, all'atto della firma della convenzione precedente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

2. L'importo di cui alla lettera c) del precedente comma 1 o la dimensione economica delle opere di compensazione ambientale e riequilibrio paesaggistico territoriale di cui alla lettera a) dovrà essere concordato e convenzionato con l'amministrazione comunale, a titolo indicativo si assume un importo pari € 50,00 per ogni kWp per un contributo minimodi euro 20.000,00.

3. Il valore economico dell'opera o intervento da realizzare, o da compartecipare o da corrispondere, è garantito da cauzione in contanti o da fidejussione bancaria/assicurativa, a scelta del contraente, alla firma della convenzione precedente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

4. I tempi, le modalità e le condizioni per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, ovvero per la compartecipazione economica con altri soggetti, saranno disciplinati, per ciascun impianto, dalla convenzione da stipulare precedentemente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica, oppure potranno essere definiti con una successiva convenzione da stipulare all'attivazione del 1° parallelo di rete dell'impianto.

5. Relativamente all'opzione di cui alla lettera c) l'importo equivalente al costo di realizzazione dell'opera o dell'intervento verrà corrisposto all'Amministrazione comunale all'attivazione del 1° parallelo di rete dell'impianto, e sarà vincolato alla medesima realizzazione a cura dell'Amministrazione.

6. Il convenzionamento detto comporta anche l'impegno da parte dell'amministrazione comunale a operare fattivamente, dando la giusta priorità alle opere insediate, così come segue:

a) promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici come nella volontà legislativa europea e nazionale, nonché il corretto inserimento di tali opere nel territorio comunale;

b) razionalizzare e accelerare le procedure per l'esame della pratica inerente fonti rinnovabili;

c) eliminare qualsivoglia ostacolo burocratico che non sia consono alla ratio normativa di favor nei confronti dell'insediamento di impianti che producono fonti energetiche rinnovabili.

art. 14 Sottoscrizione della convenzione

1. Con riferimento all'art. 12 e all'art. 13 del presente regolamento, i proponenti sono obbligati alla sottoscrizione della convenzione con il comune, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le misure compensative, i terreni asserviti, le garanzie (in particolare la polizza fideiussoria bancaria e assicurativa

volta a garantire il ripristino dei luoghi nelle condizioni naturali precedenti alla installazione dell'impianto), i tempi e le modalità di gestione. La sottoscrizione di tale convenzione dovrà avvenire preventivamente prima del rilascio del titolo abilitativo.

2. Il proponente o/e il titolare del diritto di superficie dell'area su cui sarà realizzato l'impianto si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta indiretta e imposizione locale (Comune, Provincia, Regione) derivanti dal canone di locazione da questi percepito.

3. I terreni su cui dovranno realizzarsi gli impianti dovranno risultare affrancati da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune.

art. 15 Destinazione del contributo e definizione delle opere di compensazione

1. La destinazione del contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale e ambientale di cui al precedente art. 13, individuato in apposito capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi:

a) Interventi di salvaguardia della biodiversità e delle reti ecologiche minori con particolare riferimento al ripristino di filari di vegetazione d'alto fusto lungo strade e fossi, alle siepi esistenti ai sensi della l.r. n. 28/2001 e alle fitocenosi arbustive.

b) spese per realizzazione e manutenzione strade rurali, della rete sentieristica di interesse comunale e regionale e per la pubblica illuminazione in zone rurali;

c) restauro e manutenzione di manufatti della tradizione rurale sparsi nel territorio di interesse generale o di uso pubblico (edicole, cappelle, manufatti isolati, fontanili, sorgenti, pozzi, ecc.);

d) interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali sparsi nel territorio censiti dal PRG parte strutturale nella tav. B4, attraverso la forma di bando pubblico per erogazione contributo del comune verso soggetti privati richiedenti.

e) avviare iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali, attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, showroom e workshop a sostegno dell'economia e dei sistemi produttivi locali;

f) realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici, piazze e verde pubblico in generale (zone V1 e V2 nel PRG parte operativa);

g) realizzazione di reti sentieristiche e sistemazione di piste ciclabili previste dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano regionale della rete sentieristica;

h) realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;

i) realizzazione di interventi sulla segnaletica (tabellazione località e manufatti, indicazione di località, ecc..) e sulla viabilità minore;

j) realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa nei nuclei rurali minori e nelle frazioni;

k) messa a dimora di vegetazione (arbustiva e dal'alto fusto) autoctona a scopo di mitigazione di manufatti che costituiscono un rilevante impatto paesaggistico sullo spazio rurale;

l) interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;

m) acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);

n) realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell'antropizzazione nello spazio rurale con particolare riferimento a i centri minori e alle frazioni, comunque, al servizio della collettività amministrata.

2. Le opere di compensazione ambientale e riequilibrio paesaggistico territoriale previste dal precedente art. 13 comma 1 lettera a), con esclusione degli interventi di cui alle lettere d) e m), dovranno essere ricomprese all'interno delle stesse categorie precedenti;

art. 16 Sanzioni

1. Nel caso siano accertate delle inadempienze di qualsiasi natura rispetto al presente regolamento e rispetto agli obblighi pattuiti in sede di convenzione tra le parti è ammessa l'applicazione, anche in maniera ripetuta, della sanzione, qualora la fattispecie non sia già prevista da altra norma a carattere edilizio, urbanistico o ambientale, di euro 500 prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

art. 17 Disposizioni finali

2. Nel favorire la promozione delle fonti rinnovabili, questa Amministrazione comunale si riserva ogni più opportuna valutazione in merito al più corretto inserimento dell'impianto fotovoltaico, tenendo presenti le normative a vario livello vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio rurale e storico-architettonico nonché culturale. In particolare devono essere analizzate le

criticità riferite agli strumenti urbanistici ed ai piani sovraordinati al P.R.G., quali:

- a) PUT (l.r. n. 27 e ss.mm.ii.);
- b) PTCP della provincia di Perugia e successive varianti;
- c) Piano Energetico regionale dell'Umbria.
- d) Piano Paesistico Regionale;

3. Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali, alle indicazioni e prescrizioni provinciali, comunali o/e degli enti interessati.

art. 18 Norme transitorie

1. I criteri per la progettazione (art. 6, art. 7, art. 8 e art. 9) si applicano solo ai progetti non ancora esaminati dalla commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, le norme finanziarie (art. 10) e le misure di compensazione (art. 13 e ss) si applicano a tutte le procedure in corso per le quali non sia avvenuto il rilascio del relativo titolo abilitativo (compresa l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003) e comunque purché non siano decorsi i termini perentori per il rilascio dello stesso.

* * *

Massa Martana 15 luglio 2010

Il redattore
ARCH. MIRO VIRILI

Il responsabile del servizio tecnico
ING. FABIO STRINATI
